

P. n. m. 493/17

Gip 3071/17

493/17

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il giudice,

letti gli atti del proc. 17/1167 lette la richiesta di archiviazione, l'opposizione e la memoria, sentite le parti comparse in camera di consiglio, osserva.

1. Va salutato con incondizionato plauso l'arresto di C 7639/18, che riduce il concetto di para-familiarità entro limiti tanto angusti da renderlo inservibile.

Non è una grossa perdita, perché si trattava di un'analogia *in malam partem* così scoperta da rivelarsi nella parola stessa.

Per restare al nostro caso, del resto, nessuno che abbia un minimo di considerazione per l'art. 12 prel., e per l'uso comune del linguaggio cui la norma vincola l'interprete, potrebbe mai chiamare *famiglia* un'impresa con duecento dipendenti.

2. Esclusa in astratto l'applicabilità dell'art. 572 c.p., tutta la costruzione penalistica crolla su se stessa: i fatti descritti nella denuncia-querela, e ben riassunti nell'opposizione, non hanno niente da spartire con la minaccia (tranne forse un isolato episodio del 2012), e non possono essere considerati molestie se non a prezzo della rinuncia a qualunque pretesa di precisione, pure costituzionalmente imposta; ci limitiamo a ricordare, comunque, che per molestia, ai fini dell'art. 612 bis c.p., si intende l'imposizione, petulante e insistente, di un contatto che altri non gradisce e rifugge.

3. L'opposizione fa riferimento ai soli delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, e un elementare esigenza di tutela del contraddittorio impone di contenere nello stesso ambito la discussione, tanto più a fronte della determinazione totalmente negativa del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale.

E' al giudice del lavoro che l'opponente può chiedere, ricorrendone i presupposti, la tutela che va cercando.

P.Q.M.

ordina l'archiviazione.

Reggio Emilia, 11-4-2018

Il giudice
Giovanni Chini

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

16 APR. 2018 ore 15,45

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanna Ferri